



CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

Provincia di Udine

ORDINANZA N. 17 del 13/07/2018

OGGETTO: Misure di sicurezza urbana, Safety e di tutela dell'incolumità pubblica in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva denominata "29° GIRO ROSA" in programma nel comune di Cividale del Friuli il 15 luglio 2018

IL SINDACO

RILEVATO che il giorno 15 luglio nel territorio del Comune di Cividale del Friuli è in programma lo svolgimento della "10^a tappa del 29° GIRO ROSA", organizzata dalla A.S.D. 4 ERRE (con sede in Sovico (MB), via Don Domenico O. Arrigoni n. 3), con partenza e arrivo nel centro storico nell'arco temporale compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.30;

PRESO ATTO del programma della manifestazione, delle modalità di svolgimento della competizione e degli itinerari della stessa, nonché delle aree e dei luoghi interessati sia dal transito delle partecipanti sia dal transito e dalla sosta dei veicoli al seguito della carovana;

DATO ATTO che la suddetta manifestazione richiamerà una numerosa partecipazione di persone sia di pubblico che di "addetti ai lavori";

RILEVATO che nella medesima giornata, sebbene con differenti orari, è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "Mittelfest" e che in particolare la piazza del Duomo è già occupata dalle strutture necessarie agli spettacoli in programma per la stessa;

ATTESO che l'evento rientra anche nella definizione di "riunioni e manifestazioni" in luogo pubblico di cui all' Art. 18 del T.U.L.P.S.;

EVIDENZIATO che la gestione di tale manifestazione pubblica, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico in aree specifiche del territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare possibili situazioni di rischio nonché per prevenire situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che è un preciso compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità in tutte le aree del territorio comunale, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado, inciviltà e di pregiudizio della sicurezza urbana in particolare durante lo svolgimento di manifestazioni che comportano la concentrazione di un elevato numero di persone in spazi ed aree delimitati;

PRESO ATTO che la competizione ciclistica transiterà per due volte lungo tutto il centro storico attraversando anche il Ponte del Diavolo;

VISTO quanto emerso nella riunione tecnica svoltasi presso la sede della Prefettura di Udine in data 05.07.2018;

RILEVATO che la conformazione strutturale del Ponte del Diavolo, in particolare la larghezza dello stesso e la mancanza di eventuali vie di fuga, rendono necessario impedire il transito e lo stazionamento sul ponte stesso per motivi di sicurezza non solo ai veicoli ma anche ai pedoni durante il passaggio delle cicliste e della relativa carovana;

RITENUTO di dover garantire la sicurezza delle cicliste in gara e dei conducenti dei motoveicoli di scorta alla competizione,

VISTA la direttiva del Capo della Polizia del 07/06/2017 sul corretto svolgimento e gestione delle manifestazioni pubbliche;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, nr. 11001/110 (10) – Uff.II – Ord.Sic. Pub. del 28/07/2017 - avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

VISTA la Circolare della Prefettura / UTG di Udine Prot. 38361 del 20/06/2017;
VISTA la nota cat. A.4/2017 Gab. di data 22.06.2017 della Questura di Udine;
RICHIAMATA a tal proposito la Legge 18/04/2017 n. 48 di conversione in legge del D.L. 20/02/2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città);
CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevati livelli di sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi ad elevata affluenza di pubblico, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata ed integrata con la necessaria interlocuzione tra tutti i componenti del sistema sicurezza ;
CONSIDERATO che in particolare, la dispersione o l'abbandono al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e/o metallo può costituire un reale pregiudizio per l'incolumità di tutti i cittadini presenti alla manifestazione in questione, trattandosi di oggetti che possono potenzialmente costituire offesa e pericolo, anche in caso di situazioni di criticità o emergenza;
RILEVATO come il fenomeno della dispersione ed abbandono al suolo dei contenitori di vetro e metallo, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni, sia diretta conseguenza della somministrazione di bevande direttamente su aree e spazi pubblici;
RITENUTO necessario assicurare in ogni caso il corretto svolgimento della manifestazione e la tutela dei valori prevalenti dell'incolumità pubblica, del decoro e della sicurezza urbana, con l'adozione di adeguate misure (divieti) preordinate a regolamentare “ temporaneamente “ l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante contenitori in vetro e/o metallo durante lo svolgimento della manifestazione in questione ;
RITENUTO altresì necessario definire ed adottare alcune misure necessarie alla limitazione del rischio in termini di Safety, così come prescritto dalle nuove direttive sopra richiamate, in relazione diretta alle modalità di svolgimento della manifestazione, alle caratteristiche dei luoghi ed alla presumibile affluenza di pubblico;
CONSIDERATO pertanto di definire una serie di misure di “prevenzione del rischio” per il corretto e regolare svolgimento della manifestazione pubblica, in applicazione delle nuove disposizioni operative fornite dalle Autorità sovraordinate, da rivolgere ai soggetti privati e pubblici coinvolti nella gestione del particolare evento;
VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;
VISTI gli articoli 9 e 17, comma 2, del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
VISTI gli articoli 7 bis, 50, comma 7 bis, e 54, commi 4 e 4 bis, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico degli enti locali);
VISTA la Legge 18/04/2017 nr. 48 di conversione in legge del D.L. 20/02/2017 nr. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città)
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la propria competenza nel merito;

ORDINA

posto dalla normativa vigente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni

18

per le ragioni illustrate in premessa e per motivi di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva denominata
“10^ TAPPA -29° GIRO ROSA”

IL GIORNO 15 LUGLIO 2018

nel territorio del Comune di Cividale del Friuli all'interno delle aree del centro storico e lungo le strade interessate al transito della gara ciclistica compresa tra la Porta di via Borgo di Ponte e via Mons. Liva, ovvero via Borgo di Ponte, piazza Zorutti, Corso Paolino d'Aquileia, Largo Boiani, via Silvio Pellico, e via Mons. Liva,

di istituire i divieti ed obblighi di seguito elencati:

1. divieto di somministrazione, vendita e consumo su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo (bicchieri, bottiglie, lattine e simili), prevedendosi in sostituzione la somministrazione, vendita e consumo in contenitori di carta o plastica dalle ore 11.30 alle ore 16:30.
Il divieto non opera per la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande che avviene esclusivamente all'interno dei locali in cui si svolge l'attività di pubblico esercizio o comunque autorizzata alla somministrazione di bevande.
2. dalle ore 11.30 e fino alle ore 16.30, divieto assoluto di asporto dai locali delle attività di pubblico esercizio o comunque autorizzate alla somministrazione di bevande, di contenitori di vetro e/o metallo per bevande (bicchieri, bottiglie, lattine e simili).
L'esercente o il titolare dell'attività ha l'obbligo di effettuare un'attenta e scrupolosa sorveglianza alle uscite del proprio locale al fine di impedire ai clienti ed avventori di portare all'esterno del locale stesso - su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico - i contenitori delle bevande in vetro e/o metallo, ferma restando la congiunta responsabilità del cliente – avventore.
3. a tal proposito gli esercenti ed i titolari delle attività comunque autorizzate alla somministrazione di bevande sono tenuti ad esporre, all'interno dei propri locali, in modo visibile idonei avvisi per gli avventori che riportano i divieti di cui sopra.
4. il divieto a chiunque di abbandono sul suolo, su strutture o su attrezzature di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro e/o metallo.
5. divieto di transito, fermata e stazionamento ai pedoni su tutto il Ponte del Diavolo nei seguenti orari:
 - dalle ore 11.30 alle ore 12.30
 - dalle ore 13.00 alle ore 14.00
 - dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e comunque fino al passaggio di tutti i mezzi al seguito della manifestazione.

ORDINA altresì

**NELLA GIORNATA DI DOMENICA 15.07.2018
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 16.30**

agli organizzatori della manifestazione denominata “**Mittelfest**” di procedere alla idonea delimitazione e chiusura dell'area di piazza Duomo interessata dall'installazione delle attrezzature e delle strutture utilizzate per gli spettacoli impedendo l'accesso al pubblico al

fine di evitare la commistione tra le due manifestazioni e/o l'uso improprio delle attrezzature stesse.

A V V I S A

che fatte salve le responsabilità civili e penali, l'organizzazione della manifestazione pubblica è tenuta allo scrupolo rispetto delle prescrizioni vincolanti sopra definite, significando che in difetto si procederà a norma di legge.

La violazione delle disposizioni, dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente atto, qualora non sia già sanzionata da specifica normativa (quale il TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), costituisce illecito amministrativo e, in applicazione delle norme di cui all'art. 7 bis, comma 1, del D. Lgs. 267 / 2000 e dell'art. 7 della L.R. FVG n. 4/2013 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 500,00 (cinquecento) con l'applicazione delle procedure di cui alla Legge 689 / 1981.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva dalla data odierna e venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, pubblicazione sul sito internet comunale ed invio ai mezzi di informazione e ne venga data la più ampia diffusione a tutti i cittadini ed operatori commerciali del centro storico della città.

A V V E R T E

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, ricorso davanti al TAR per il Friuli Venezia Giulia di Trieste o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dispone altresì che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Alla A.S.D. 4 ERRE;
- all'ASSOCIAZIONE MITTELFEST;
- Sig. Prefetto della Provincia di Udine;
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
- Al Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone;

- All' Ufficio Tecnico del Comune di Cividale del Friuli;
- All 'Ufficio Segreteria del Comune di Cividale del Friuli;

IL SINDACO
rag. Stefano BALLOCH
(documento sottoscritto digitalmente)